

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 39375/21

Il giudice designato per il procedimento cautelare

letto il ricorso e preso atto della mancata costituzione del Ministero, osserva:

la ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~ ha chiesto che il Tribunale in via di urgenza ordini all' Ambasciata d'Italia a Pechino di rilasciare in favore dei propri figli gemelli un visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

in verità l'iter procedimentale si era già perfezionato nella seconda metà del 2019 con il rilascio di un visto avente scadenza il 30.6.2020, ma la partenza dei due giovani è stata impedita perché il volo da essi prenotato (previsto per il 21.1.2020) è stato cancellato in ragione dell'emergenza sanitaria nel frattempo esplosa in primo luogo nel territorio della Cina e quindi divenuta pandemica.

La richiesta di una proroga della validità dei visti è stata respinta dalle autorità consolari sul rilievo che i due ragazzi avrebbero potuto raggiungere l'Italia prima dell'emergenza sanitaria, giacché i visti avevano validità a partire dal 1 luglio 2019. Nella medesima comunicazione, l'ambasciata segnalava altresì l'impossibilità di ottenere un nuovo visto dal momento che i gemelli avevano nel frattempo raggiunto la maggiore età.

La posizione del Ministero non è condivisibile.

La legislazione emergenziale seguita all'insorgere dell'epidemia da COVID - 19, ha previsto tra le altre cose la proroga della validità dei nulla osta rilasciati prima della crisi mondiale; il d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020, ha inizialmente prorogato al 31 agosto 2020 i titoli in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 (tra i quali i nulla osta relativi al caso in esame che avevano scadenza il 30.6.2020), proroga poi ampliata sino al 31 gennaio 2021, poi ulteriormente stabilita al 31 gennaio 2021 con l. 159/2020, più di recente (d.l. 14.1.2021) nuovamente estesa sino al 30 aprile 2021 e da ultimo al 31 luglio 2021.

La nota dell'Ambasciata sembra sottendere una sorta di *immeritevolezza* dei due interessati, per non aver utilizzato i visti immediatamente dopo il rilascio, il che avrebbe loro consentito di raggiungere l'Italia prima della paralisi generata dalla pandemia.

Si tratta di una congiuntura che al più può essere fonte di rammarico per gli interessati, ma da cui non si vede come il Ministero possa trarre

una conseguenza giuridicamente rilevante quale l'impossibilità di usufruire delle proroghe disposte dalla legislazione nazionale, senza che tale interpretazione sfavorevole sia suffragata dal minimo riscontro normativo.

Appare chiaro invece che – sino al termine del periodo emergenziale, al momento fissato alla data del 31.7.2021 (salve ulteriori proroghe) il legislatore abbia voluto affermare il diritto degli stranieri che avevano avviato il procedimento di ricongiungimento in epoca precedente o concomitante rispetto all'emergere della pandemia, a non vedere vanificati i passi già compiuti.

Il ricorso deve essere dunque accolto, posto che la posizione negatoria assunta dall'Ambasciata fonda l'interesse ad agire della parte ricorrente, e l'approssimarsi del termine della proroga da ultimo stabilita dal legislatore rende palese l'urgenza di provvedere, pena la scadenza dei nulla osta e la definitiva preclusione per i due figli della parte ricorrente della possibilità di ricongiungersi alla loro madre.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere corrisposte direttamente al difensore che dichiara di averle anticipate. Nella liquidazione in favore del difensore non si tiene conto dell'importo indicato a titolo di contributo unificato in quanto non risulta essere stato oggetto di anticipazione.

P.Q.M.

Ordina alla parte resistente di rilasciare in favore di ciascuno dei figli della ricorrente – in atti generalizzati – un visto di ingresso sul territorio nazionale per ricongiungimento familiare.

Condanna il Ministero a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 259,00 per esborsi, €1.100,00 per compensi professionali, oltre iva epa e spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Federica Mero, antistataria.

Roma, 15.7.2021

il giudice

C

t
e
i
l
i
a
p
r
a